

CONTRATTO D'APPALTO - N. 3600001922

Selezione n. 2600 – Lotto 3 – RDO 3913

“SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI”

CIG Accordo Quadro A00EC0BAC0

CUP F37J22000010007

CIG APPLICATIVO **B7D689078E**

Nella data di apposizione dell'ultima firma digitale

TRA

ACQUE S.p.A., denominata di seguito nel presente atto “Committente”, con sede legale in Empoli (FI) via Garigliano n. 1, Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze presso la Camera di Commercio di Firenze 05175700482, in persona del Direttore Area Acquisti e Servizi Generali Dr. Andrea Asproni, nato a Nuoro (NU) il 03/12/1970, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa, in Pisa via Bellatalla n. 1, il quale interviene a questo atto in qualità di Procuratore Speciale, giusta Procura ai rogiti notaio Enrico Barone in Pisa n. 56970, raccolta n. 19764 del 19.06.2019

E

“SOLOGAS S.R.L.”, con sede in Cambiano (TO) Via Cavaglià n. 30, Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 12402020015 presso la Camera di Commercio di Torino partita I.V.A. 12402020015, legalmente rappresentata dal Sig. Abate Adriano, nato il 30/06/1988 a Torino (TO) Codice Fiscale BTADRN88H30L219A, il quale

interviene a questo atto in forza ed in virtù della carica rivestita e dei poteri a lui attribuiti dallo statuto sociale, che agisce quale impresa appaltatrice in forma di impresa singola e denominata di seguito nel presente atto semplicemente “operatore economico” o “appaltatore”.

PREMESSO CHE

1. Acque S.p.A. ha stipulato con l'operatore economico sunnominato, in data 09.02.2024, un accordo quadro relativo all'appalto 2600 – Lotto 3 nel quale sono definite le clausole che saranno inserite nei contratti relativi agli appalti che la S.A. debba eventualmente aggiudicare a favore dell'operatore durante il periodo di validità del suddetto accordo quadro, ed inerenti il *servizio di sostituzione massiva contatori* ed in particolar modo quelle inerenti ai prezzi e le modalità di esecuzione.
2. sono stati verificati i requisiti di ordine generale in capo all'appaltatore, ovvero quelli previsti agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. 36/23 attraverso:
 - a. acquisizione del certificato di regolarità fiscale rilasciato dal FVOE in data 23.07.2025;
 - b. acquisizione dei casellari giudiziari per i soggetti indicati al comma 3, art. 94 del D.lgs. 36/23 rilasciati dal FVOE in data 04.08.2025;
 - c. ai sensi del D.lgs. 159/2011 e L. 190/2012 verifica di assenza di impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale in base alla iscrizione alla White List in corso di rinnovo come

risulta dagli elenchi presso la prefettura di Torino. Inoltre, si è richiesta apposita comunicazione antimafia (prevista dall'art. 84 D.Lgs. 159/2011) a mezzo consultazione B.D.N.A. per la quale, alla data odierna non si è avuto il rilascio della stessa per cui, essendo trascorso il termine di 30 giorni dalla data di consultazione della BDNA, è possibile procedere ugualmente alla stipula del presente contratto anche in attesa di ricevere la comunicazione stessa, ai sensi dell'art. 91 comma 3 del D. Lgs. 159/11 e qualora all'atto del ricevimento delle comunicazioni antimafia dalla banca dati B.D.N.A., risultasse che il sopracitato operatore si trova nelle condizioni di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/11, la S.A. recederà dal presente contratto e qualsiasi erogazione e/o pagamento, anche con riferimento alle prestazioni già eseguite e alle spese sostenute, sarà sospesa in attesa di ulteriori verifiche antimafia e/o di eventuale autorizzazione da parte delle autorità competenti;

3. che il finanziamento dell'appalto è effettuato tramite risorse proprie della stazione appaltante e fondi PNRR in quanto le opere fanno parte del progetto "Digital4zero - Digitalizzazione delle reti e riduzione delle perdite idriche" CUP F37J22000010007 attualmente inserito nella graduatoria di cui Decreto Direttoriale n.299 del 21 giugno 2024 nelle proposte di finanziamento "ammesse e finanziate III finestra temporale" relative alla linea d'investimento del PNRR M2C4-I4.2_165

“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Validità delle premesse

1. Le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

1. La Committente concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del servizio descritto in oggetto come dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto applicativo e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
2. È parte integrante del presente contratto l'offerta economica dell'appaltatore.

Articolo 3 - Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a € 100.000,00 (centomila/00) escluso I.V.A. di cui:
 - a. Servizi veri e propri € 57.120,38
(cinquantasettemilacentoventi/38);
 - b. Manodopera € 40.033,93 (quarantamilatrentatre/93);
 - c. Oneri per la sicurezza € 2.845,69
(duemilaottocentoquarantacinque/69);

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

2. Le prestazioni sono da erogarsi in modalità a consumo e, pertanto, remunerate a misura secondo l'elenco prezzi allegato al presente contratto. Resta inteso che la Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità in merito alla stima dell'importo presunto complessivo, che deve intendersi quale massimale di spesa, e pertanto l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, rinuncia a pretendere qualsiasi risarcimento o indennizzo nel caso in cui l'importo effettivo del corrispettivo dovesse essere inferiore a quello stimato.

Articolo 4 - Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che si allega al presente contratto.
2. Le prestazioni relative al servizio saranno remunerate in modalità a consumo e si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale (elenco prezzi posto a base di gara dalla Committente) depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore pari al 8,24% (ottovirgolaventiquattroper cento).

3. Fanno parte inoltre del contratto la lettera di invito, l'offerta economica dell'Appaltatore e l'elenco dei prezzi al quale applicare il ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara.

Articolo 5 – Domicilio e rappresentanza dell'esecutore, direzione del cantiere

1. L'appaltatore dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e adempimento relativo all'appalto dei servizi in oggetto, a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: sologas.srl@legalmail.it.
2. L'Appaltatore ha l'obbligo di indicare al direttore del contratto il nominativo del proprio responsabile che interagirà con la committenza, in suo nome e per conto, in ordine all' esecuzione dell'appalto di cui trattasi.
3. Il responsabile dell'Appaltatore dovrà essere costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del direttore dell'esecuzione del contratto.
4. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.
5. L'Appaltatore, inoltre, è tenuto a segnalare i nominativi del personale addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, fornendo il relativo elenco al Direttore dell'esecuzione del contratto o al Responsabile del Contratto. Tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di variazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente

notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

7. L'Appaltatore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
8. L'Appaltatore assume l'obbligo di richiedere alla Stazione Appaltante le autorizzazioni all'accesso agli impianti / cantieri e fornire i propri dipendenti, aventi accesso a tali strutture, di un apposito documento di identificazione munito di fotografia, dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle proprie dipendenze. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto al servizio ed essere esibito al rappresentante della Stazione Appaltante (Direttore del contratto, coordinatore della sicurezza e/o altro funzionario) che svolgerà funzioni di controllo.
9. Qualora l'Appaltatore - previa autorizzazione della Stazione Appaltante - subappaltasse le prestazioni contrattuali, è tenuto a far assumere al subappaltatore l'obbligo della richiesta di autorizzazione all'accesso agli impianti / cantieri e di fornire i propri dipendenti, aventi accesso a tali strutture, dell'apposito documento di identificazione. Anche questo documento dovrà essere munito di fotografia del titolare e attestare che lo stesso è alle dipendenze del subappaltatore.
10. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti di cui sopra sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, saranno prese le generalità degli stessi, intimando all'Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore),

la presentazione entro il giorno successivo al ricevimento della comunicazione dei documenti, attestanti l'assunzione, non esibiti all'atto del controllo al Direttore del contratto.

Articolo 6 – Durata del contratto e termini / modalità di consegna.

1. Il presente contratto avrà una durata pari a mesi 18 (diciotto) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Articolo 7 – Adempimenti in materia antimafia, in materia penale e di anticorruzione.

1. Ai sensi del D.lgs. 159/2011 e L. 190/2012 si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere impedimenti antimafia ai fini dell'assunzione del presente rapporto contrattuale, in ragione di quanto indicato in premessa da intendersi integralmente qui riportato.
2. L'esecutore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
3. La società/impresa dichiara di essere a conoscenza che Acque S.p.A. ha implementato un Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione certificato secondo lo standard UNI ISO 37001, per rafforzare le misure di prevenzione e controllo dei rischi di corruzione dell'organizzazione. L'impegno di Acque S.p.A. nell'attuazione e nell'osservanza del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione è dichiarato nella Politica anticorruzione, consultabile nel sito internet www.acque.net La società/impresa dichiara di impegnarsi ad

operare conformemente a tale documento per le attività in oggetto al presente contratto.

4. L'esecutore, ed anche il subappaltatore in caso di subappalto, assumono a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche. A tal fine il **CIG** del presente contratto è il seguente: **B7D689078E**.
5. L'appaltatore, se non ha già provveduto, deve comunicare, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della legge 136/2010 gli estremi del/dei conto/i corrente/i bancario/i su cui effettuare i pagamenti relativi ai lavori di cui al presente contratto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, attraverso la procedura telematica attivabile sul Portale Fornitori del Gruppo SAP sezione anagrafica; su tale/i conto/i saranno effettuati, mediante bonifico bancario, i pagamenti in dipendenza delle prestazioni del presente contratto.
6. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. **B7D689078E** e il CUP **F37J22000010007** al cessionario anche nell'atto di cessione affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo

riportando il CIG n. **B7D689078E** e il CUP **F37J22000010007** dallo stesso comunicato.

7. Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nelle seguenti ipotesi: qualora l'esecutore (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro sub-contraente effettui una o più transazioni indicate nell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, anche non correlate al presente appalto, senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
8. L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze (FI) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 8 – Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

1. Il presente contratto non può essere ceduto, neanche parzialmente, a pena di nullità.
2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 120, comma 12 del D.lgs. 36/23, nonché dall'art. 6 dell'allegato II.14 a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata

autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Articolo 9 – Subappalto

1. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, dell'art. 8 del presente contratto, qualora abbia presentato in gara apposita dichiarazione e nei limiti di quest'ultima, l'appaltatore può avvalersi di terzi contraenti per l'esecuzione delle opere affidate con il presente contratto, attraverso l'istituto del subappalto. La disciplina del subappalto è normata dall'art. 119 del D.lgs. 36/23 e da quanto stabilito nei documenti della selezione da cui discende il presente affidamento le prestazioni devono essere eseguite in misura superiore al 50% dall'aggiudicatario e sono subappaltabili per la restante parte.

Nel caso di subappalti per i quali è prevista la corresponsione diretta al subappaltatore da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni dallo stesso eseguite (ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 11 del D.lgs. 36/23), tale modalità di pagamento diviene inefficace in caso di ammissione dell'appaltatore a procedure concorsuali; in tal caso la Committente liquiderà le spettanze del subappaltatore nei limiti, condizioni e termini individuati dagli organi della procedura fallimentare (Tribunale fallimentare, Giudice delegato, Curatore, Comitato dei creditori).

Nei casi di subappalti autorizzati con forma di pagamento appaltatore – subappaltatore, corre l'obbligo in capo all'appaltatore di presentare, in occasione di ciascun pagamento, le fatture quietanzate da parte del

subappaltatore a comprova dell'avvenuto pagamento, secondo le modalità indicate nel CSA.

Articolo 10 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. Ai sensi dell' art. 24, comma 2 del <<Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti>> l'appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza n. PC4ACGZD, rilasciata in data 04/08/2025 da “Zurich Insurance Europe GA”, dell'importo di € 5.000,00.
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del <<Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti>> la garanzia è svincolata ad avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali.
3. Ai sensi dell' art. 24, comma 6 del <<Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti>> in caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione del contratto e nelle altre ipotesi eventualmente previste da norme di settore, la Committente provvederà all'escussione della cauzione definitiva.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura di cui al comma 1, ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali di cui all'art. 12 del presente contratto.

Articolo 11 – Responsabilità e obblighi assicurativi

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto, tanto dell'Appaltatore stesso quanto della Stazione Appaltante e/o di terzi.
2. Ai sensi dell'art. 25, comma 1 del <<Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti>> l'appaltatore ha prodotto polizza RC numero 440256978 con appendice con specifico riferimento all'appalto di cui in oggetto.
3. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 12 – Penali

1. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto le penali di cui al Capitolato Speciale d'appalto così come ivi dettagliate.
2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale complessivo al netto dell'IVA.
3. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, al netto dell'IVA, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione o referente del contratto.
5. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
6. Nel caso di applicazione delle penali, la Stazione Appaltante provvederà a recuperare l'importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Articolo 13 – Sospensioni delle prestazioni contrattuali

1. L'appaltatore non può sospendere il servizio oggetto del presente contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione Appaltante.
2. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e determina la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso la Stazione Appaltante farà salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali

eventualmente sostenuti dalla Stazione Appaltante e conseguenti dall'instaurazione del nuovo rapporto contrattuale.

Articolo 14 – Oneri a carico dell'esecutore

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'appalto, nonché tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Stazione Appaltante.
4. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla

eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

5. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione alla medesima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
6. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 15 – Revisione dei prezzi

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza alla presente procedura si applicano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. Si applica in ogni caso l'art. 60 del D.lgs. 36/2023.
2. Non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del codice civile.

Articolo 16 – Varianti e quinto d'obbligo

1. Fermo restando che l'appaltatore non può apportare alcuna modifica che non sia stata preventivamente autorizzata dalla Committente, le variazioni al contratto sono ordinate dalla Committente, entro i limiti e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 120 del D.lgs. 36/23 e nelle eventuali ipotesi del capitolato speciale di appalto.
2. L'appaltatore è comunque tenuto ad assoggettarsi a variazioni della prestazione contrattuale entro i limiti del 20 (venti) per cento in più o in meno di quella originaria del presente contratto, senza possibilità di far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 17 – Fatturazione e Pagamenti

1. Il pagamento avverrà in ragione del progressivo avanzamento della prestazione stessa secondo e i servizi verranno contabilizzati come previsto all'art. 9 del Capitolato Speciale d'appalto.
2. È comunque condizione per potersi procedere al pagamento finale a saldo l'accertamento della regolare esecuzione della prestazione contrattuale.
3. Il pagamento degli importi dovuti avverrà entro 60 giorni da data fattura fine mese previa verifica della prestazione effettuata e conseguente liquidazione da parte del direttore del contratto, nonché previa verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'Appaltatore, fermo restando che, in nessun caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, l'Appaltatore sarà legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto.
4. Con l'introduzione dell'obbligo della fattura elettronica, L. 205 del 27/12/2017 e ss.mm.ii., tutte le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico XML ed inviate direttamente o tramite intermediari

al sistema di interscambio (SDI) quindi all'agenzia delle entrate. Ogni fattura trasmessa con modalità diverse si intenderà per legge non ammessa e non sarà accettata.

5. In caso di fornitori residenti in paesi UE ed extra UE il documento fiscale dovrà essere trasmesso in formato cartaceo al seguente indirizzo protocollo.fornitori@acque.net.

Per questi ultimi il file pdf contenente il documento fiscale deve essere unico. Per ogni fattura deve essere inviata e-mail dedicata. Non è possibile nel pdf allegare ulteriori documenti. Se necessario inviare altri documenti di corredo attraverso una comunicazione (pdf) separata richiamando nell'oggetto il documento fiscale di riferimento.

6. In fattura dovrà essere indicato il numero dell'ordine/contratto sulla cui base la medesima sia stata emessa.
7. Ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine/contratto nonché, nel caso di contratto soggetto all'applicazione della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, il riferimento al codice CIG e, se presente, al CUP.
8. La fattura dovrà essere compilata in conformità alle norme del DPR 633 del 26.10.1972 e ss.mm.ii. e dovrà contenere i riferimenti al codice fiscale e alla partita IVA del committente.
9. Con l'introduzione del D.Lgs. n. 148 del 2017, la società committente, rientra tra le società iscritte negli elenchi delle imprese assoggettabili alle regole dello "Split Payment" di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972. Per quanto sopra, le fatture che saranno emesse nei confronti della Società, dovranno riportare la seguente annotazione: "Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter D.P.R. 633/1972".

Di conseguenza, la società committente provvederà a:

- pagare la fattura al netto dell'IVA con le modalità concordate;
- versare l'importo dell'IVA esposta in fattura direttamente all'Erario.

Le disposizioni in materia di "Split Payment" non trovano applicazione per le prestazioni professionali indicate all'interno del DL 12 luglio 2018 n. 87 ovvero quelle soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito nonché quelle soggette a ritenuta a titolo d'acconto.

10. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.

Articolo 18 – Regolare esecuzione e verifica

1. L'esecuzione del contratto è soggetta alla direzione, controllo e sorveglianza della Stazione Appaltante.
2. L'esecuzione del presente contratto deve essere diretta e controllata in modo tale che la prestazione effettuata sia esattamente conforme a quella contrattualmente prevista, salve le scelte discrezionali che il contratto stesso rimette alla decisione del soggetto incaricato della direzione, controllo e sorveglianza, che comunque non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la Stazione Appaltante. Verificandosi casi imprevisti che richiedono varianti contrattuali sia

qualitative che quantitative, il soggetto incaricato della direzione, controllo e sorveglianza adotta gli atti e le iniziative prescritte dal precedente articolo 16.

3. La liquidazione e il pagamento del saldo del corrispettivo deve essere preceduta dall'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto.

Articolo 19 – Risoluzione del contratto.

1. Fermo restando il potere della Committente di risolvere il contratto di appalto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, anche ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/23, costituiranno motivo di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 del Codice Civile, i seguenti inadempimenti:
 - a) violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
 - c) frode o negligenza grave nella condotta dei lavori;
 - d) sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti degli artt. 94 e ss del Codice dei Contratti Pubblici;
 - e) l'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non

- rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, mal funzionanti;
- f) sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
 - g) venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;
 - h) venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
 - i) compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine di Acque Spa o società da essa controllate;
 - j) l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;
 - k) violazione dell'obbligo di adozione del sistema di gestione informatica (ART. 13 del CsA);
 - l) mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente (ART. 13 e 14 del CsA);
 - m) violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;
 - n) mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto;
 - o) omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista (ART. 17 e 18 del CsA);
 - p) violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

- q) inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o subappaltatore;
2. Il contratto di appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
- a) reiterata e grave inosservanza alle direttive del Responsabile Unico del Progetto;
 - b) violazione degli obblighi correlati al Servizio Pubblico;
 - c) ritardo superiore a 30 (trenta) giorni nell'adempimento degli obblighi successivi al perfezionamento del Contratto;
 - d) qualora vengano contestate per iscritto nr. 3 inadempienze consecutive;
 - e) violazioni in merito alla costituzione della cauzione definitiva;
 - f) mancata presa in consegna delle attività contrattuali o mancata presenza per la presa in consegna delle attività contrattuali (Titolo III ART. 40 del CsA);
 - g) accertata negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione;
 - h) eventuale violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;
 - i) mancata predisposizione delle sedi operative (TITOLO III ART. 41) e/o mancata disponibilità all'accesso alle sedi operative/magazzini;
 - j) occultamento di gravi vizi e difetti;
 - k) raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto;
 - l) violazione degli obblighi in materia di proprietà industriale e commerciale;
 - m) violazione agli obblighi in materia di privacy e riservatezza;

- n) comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di gestione;
 - o) violazione delle disposizioni previste dal Codice Etico degli Appalti, nel Modello 231, nel Codice di Comportamento di Acque S.p.A. della Politica anticorruzione secondo la norma UNI ISO 37001 di cui all'art. 24 del presente contratto
 - p) reiterato inadeguato o insufficiente utilizzo del sistema di gestione informatica, in maniera difforme dal presente Capitolato (TITOLO III Art. 45 del CsA);
 - q) in caso di inosservanza accertata ove applicabile della normativa ambientale, dei vincoli DNSH (Do No Significant Harm) previsti dalla normativa di riferimento in vigore e dei principi e delle condizionalità del PNRR;
 - r) in caso di perdita del finanziamento per fatto imputabile all'appaltatore e al subappaltatore, con riserva di agire nelle opportune sedi per il maggior danno subito.
3. In tutti i casi la Committente si riserva il diritto al risarcimento dei danni, oltre alle penalità previste dal presente contratto.
4. È fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di far eseguire d'ufficio da altre imprese il servizio attinente ad ordinativi accettati e non iniziati ovvero non ultimati nei tempi dovuti, previa redazione dello stato di consistenza del servizio svolto. Il costo per l'ultimazione del servizio verrà addebitato all'Appaltatore con la detrazione, ai prezzi di capitolato netti al ribasso d'asta, dell'ammontare dei servizi già da lui eseguiti. Resta stabilito che l'Appaltatore risponderà dei danni economici e non

che potessero derivare alla Stazione Appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto di appalto e/o dall'esecuzione diretta del servizio e non potrà pretendere indennizzi di qualsiasi sorta. Per l'esecuzione d'ufficio la Stazione Appaltante potrà disporre di tutte le somme dovute all'Appaltatore per i lavori eseguiti, contabilizzati e non, e di quelle depositate a garanzia per cauzione definitiva e delle somme dovute o depositate a qualsiasi titolo.

5. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 20 – Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Pisa con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 21. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nello svolgimento delle attività oggetto del contratto il contratto collettivo Commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, indicato negli atti di gara, ferma restando la possibilità di applicare il diverso contratto collettivo indicato nell'offerta, purché quest'ultimo garantisca le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

3. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione Appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. In caso di ottenimento da parte del responsabile del contratto del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla Stazione Appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell'Appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del contratto, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, proporrà, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un

termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

8. Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, La Stazione Appaltante pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/23.
9. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/23, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del contratto inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Il responsabile del contratto predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.
10. La Committente ha verificato le regolarità contributive mediante l'acquisizione, sul portale INAIL, del "Durc On Line" avente numero protocollo INAIL_49102510 e scadenza validità 14/09/2025 per l'appaltatore.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del contratto provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
12. L'Appaltatore è tenuto a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi pretesa che quest'ultima fosse tenuta a corrispondere ai sensi dell'art. 29 del D.lgs nr. 276/2003 e s.m.i., nonché alla ripetizione di tutte le spese che abbia dovuto rimborsare a favore degli enti previdenziali e/o assicurativi.

Articolo 22. Sicurezza e salute dei lavoratori

1. L'Appaltatore, ha l'onere di ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza dettate dal d.lgs n. 81/2008 applicabili all'oggetto del presente contratto, e pertanto le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro.
2. L'Appaltatore, ha l'onere di depositare presso la Stazione Appaltante il Verbale di cooperazione e coordinamento sottoscritto dai rappresentanti dell'Appaltatore.
3. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni dei documenti di cui al comma 1 da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 23 – Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti: il

Capitolato Speciale d'appalto, l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi dell'articolo 3 del presente contratto, l'offerta economica e l'offerta tecnica.

Articolo 24 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Saranno applicabili al presente contratto le previsioni legislative e regolamentari espressamente richiamate.
2. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare il Codice Etico degli Appalti, il Modello 231 ed il Codice di Comportamento di Acque spa, la Politica anticorruzione secondo la norma UNI ISO 37001 consultabili nel sito aziendale e disponibili in copia a seguito di specifica richiesta dell'appaltatore.
3. La violazione delle disposizioni previste in tali documenti da parte dell'appaltatore comporta l'applicazione di quanto previsto al precedente art. 19 del contratto.

Articolo 25 – Privacy e Riservatezza

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver espletato gli obblighi in materia di privacy e riservatezza in sede di stipulazione dell'Accordo Quadro, di cui all'appalto 2600.

Articolo 26 – Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e norme finali

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 18 comma 10 del D.lgs. 36/2023 e dell'articolo 3 dell'allegato I.4 allo stesso decreto, è stata

assolta l'appaltatore attraverso il versamento effettuato con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" F24 ELIDE la cui ricevuta è in atti alla stazione appaltante.

3. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e le tasse di registro per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
4. Sono altresì a carico dell'appaltatore le spese relative per i depositi di materiali e dei mezzi, ecc. ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso dell'esecuzione del contratto.
5. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, a carico della committente, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.
6. La Committente si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopra indicati, richiedendo all'appaltatore il preventivo deposito delle somme all'uopo occorrenti. Qualora il deposito preventivo non sia stato costituito e l'appaltatore non provveda, entro 10 giorni dalla richiesta, a rimborsare le spese sostenute, per i titoli sopra elencati, ad Acque S.p.A., questa potrà trattenere l'importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione, fermo l'obbligo dell'appaltatore di reintegrare la stessa.
7. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86.
8. Gli impegni derivanti dal presente contratto potranno essere trasferiti ad altro eventuale e successivo Gestore del Servizio Idrico Integrato.

9. Nell'ambito del presente contratto, svolge la funzione di Responsabile Unico del Progetto l'Ing. Paolo Carmignani.
10. Il Direttore dell'Esecuzione è l'Ing. Marco Salvadori.

Il Direttore Area Acquisti e Servizi Generali di Acque S.p.A.

Dr. Andrea Asproni

.....

L'Impresa SOLOGAS S.R.L.

Sig. Abate Adriano

.....

Il sottoscritto Sig. Abate Adriano, in qualità di legale rappresentante della SOLOGAS S.R.L., con l'apposizione della firma digitale dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti del II comma dell'art. 1341 del C.C., le clausole previste ai precedenti artt. 5, 6.4, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

L'Impresa SOLOGAS S.R.L.

Sig. Abate Adriano

.....